

Spett.le Impresa

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata previa indizione di una manifestazione di interesse - bando di gara ex art.36 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. per la "Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia del Comune di Firenze, periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2020. CIG 7432058846"

Identità del committente:	COMUNE DI FIRENZE
Codice fiscale:	P.IVA 01307110484
Descrizione dell'appalto:	Affidamento della fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, periodo 1° settembre 2018 - 31 agosto 2020.
CIG:	7432058846
CPV:	33141621-9

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ROSANNA ONILDE PILOTTI

CATEGORIA PREVALENTE: FORNITURA

IMPORTO A BASE DI GARA: € 139.299,06 IVA esclusa

TERMINE ESECUZIONE APPALTO: dal 01 settembre 2018 al 31 agosto 2020

MODALITA' DI PAGAMENTO: fatture uniche per tutti i Nidi d'Infanzia, dovranno contenere, per ciascun nido, l'indicazione di:

- quantità totali consegnate
- tipologia dei prodotti
- imponibile e importo IVA

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: € 1.614,02

GARANZIA DEFINITIVA: come da Capitolato.

A) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), attraverso la piattaforma regionale START.

Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito: <https://start.toscana.it/>

Si applicano pertanto alla presente procedura anche:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>;
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici del Comune di Firenze, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel 055.6560174, o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com

La presente gara, ai sensi dell'art. 58 del Codice, è svolta telematicamente sulla piattaforma digitale denominata START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, quale soggetto aggregatore di riferimento. La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal D.P.C.M. 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Per partecipare alla presente gara, per la quale si precisa che **la presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 12.06.2018**, gli operatori economici interessati dovranno, se non già identificati, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti Pubblici RTRT - accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> e inserire la documentazione di cui al successivo punto 13.3. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del Gestore del Sistema Telematico, Società i-Faber, tel. 055.6560174, o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i.faber.com.

In merito alla procedura di gara, si specifiche che le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inserite sulla piattaforma START entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04.06.2018. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine.

L'offerta dovrà contenere:

- La domanda di partecipazione con il Modulo AD integrato da gli eventuali moduli C, AV, S e Sbis, ove occorrenti;
- Modello DGUE;
- Attestazione pagamento garanzia provvisoria e attestazione di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;
- Documento PASSOE;
- Schede tecnica dei prodotti presentati ai fini della campionatura, di cui all'art. 5 del Capitolato;
- Offerta economica.

Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'assegnazione del seguente punteggio:

- **offerta tecnica:** **punti 80**
- **offerta economica:** **punti 20**

B) COMUNICAZIONI EX ART. 76 del D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 e ss.mm.ii.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione tramite posta elettronica certificata.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'indirizzo PEC di questa Stazione Appaltante direzione.istruzione@pec.comune.fi.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nella modulistica per le Dichiarazioni del concorrente da allegare all'offerta in merito alla ricezione delle comunicazioni.

C) NORME DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI

MOTIVI DI ESCLUSIONE. REQUISITI GENERALI: Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice che non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii..

N.B.: si evidenzia che per le società diverse da quelle in nome collettivo o in accomandita semplice l'art. 80, comma 3 innova parzialmente la disciplina, disponendo *“L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: (...) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata”*.

Ai sensi del comma 11 del medesimo art. 80, i casi di esclusione previsti da tale disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Qualora dagli accertamenti emergano dichiarazioni false, l'amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: ai sensi dell'art. 83 del Codice è richiesto:

1. Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per la categoria relativa all'oggetto dell'appalto;
2. Capacità economica finanziaria: fatturato minimo, per servizi analoghi, pari almeno a € 150.000,00 nel triennio 2015-2017 nel settore di attività oggetto della fornitura;
3. Capacità tecniche e professionali: aver eseguito nel triennio 2015-2017, almeno 2 servizi analoghi con buon esito per enti locali.

D) ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE DEI R.T.I. E DEI CONSORZI

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da presentare all'interno del plico al di fuori della busta contenente l'offerta economica, insieme all'altra documentazione per l'ammissione e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii..

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. lett. d) (RTI) ed e) (consorzi ordinari), anche se non ancora costituiti. In tal caso, nella documentazione di ammissione da presentare nel plico, fuori della busta contenente l'offerta economica, dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sempre in tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

I RTI e i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e) D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., sono tenuti a dichiarare espressamente, se orizzontali le rispettive percentuali, se verticali le rispettive categorie di lavori, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all'art. 92 D.P.R. 207/2010.

Per i RTI e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i RTI o i consorzi.

Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte sia dal consorzio stesso che dai consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, secondo quanto indicato nell'allegata modulistica per le Dichiarazioni contrattuali e sostitutive del concorrente.

Ai sensi dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L'inosservanza di qualsiasi delle presenti dichiarazioni, come delle disposizioni degli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., costituisce motivo di esclusione dalla gara.

E) ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o professionale, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, dovrà

produrre a pena di esclusione dalla gara, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nella presente lettera di invito e nella modulistica allegata per le dichiarazioni da rendere da parte degli operatori economici, tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art.89 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

F) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE

L'offerta deve essere corredata da:

1. una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), pari al 1% del valore complessivo stimato dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.614,02, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con causale *"Garanzia provvisoria beneficiario Comune di Firenze - Procedura negoziata per la fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia del Comune di Firenze. CIG 7432058846"*, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti Internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. **essere conforme agli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 93 e 103 del Codice, adottati con Decreto 18 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;**
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della fornitura, del pagamento delle eventuali penalità e dell'eventuale risarcimento danni, la ditta aggiudicataria dovrà costituire prima della stipula del contratto una **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., mediante fidejussione, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'amministrazione, della garanzia provvisoria, che ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari all'1% dell'importo a base di gara. La stazione appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva ha durata pari a quella del contratto, verrà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura e deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, nonché la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta del Comune.

Nell'ipotesi in cui il Comune debba avvalersi in tutto o in parte di tale garanzia definitiva, la ditta aggiudicataria è obbligata alla reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Ai sensi del co.7 dell'art. 93 D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei casi e secondo le misure seguenti:

- a. del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- b. del 30%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Tale riduzione è cumulabile con quella del precedente punto a.;
- c. del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Tale riduzione non è cumulabile con le altre riduzioni;
- d. del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Tale riduzione non è cumulabile con le altre riduzioni.
- e. del 20% per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti punti a., b. e c.;
- f. del 30%, non cumulabile con le altre riduzioni, per gli operatori economici in possesso delle ulteriori attestazioni e certificazioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire dei suddetti benefici l'operatore economico deve segnalarne il possesso in sede di offerta e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Si precisa che in assenza della suddetta documentazione, la garanzia di importo ridotto non sarà accettabile e comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

DOCUMENTO "PASSOE", rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accendendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA' AGLI ATTI E TRASPARENZA (artt. 53 e 29 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.). Ai fini dell'applicazione degli artt. 53 e 29 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, il partecipante ha l'obbligo di evidenziare le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 53 co.5 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. od alla integrale pubblicazione di cui all'art. 29 del medesimo Decreto); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreto tecnico o commerciale, come pure in mancanza della relativa motivazione, l'offerta sarà da intendere come interamente accessibile e pubblicabile. Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006 e ss.mm.ii. Resta ferma

la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del partecipante ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.

I dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati dal Comune ai soli fini della presente procedura di gara. La sottoscrizione delle dichiarazioni contrattuali e sostitutive necessarie per la partecipazione alla presente procedura costituisce autorizzazione al trattamento dei dati da parte del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

G) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'autocertificazione allegata, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari di cui sopra indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui la documentazione non venga integrata entro il termine sopra indicato, l'operatore economico verrà escluso dalla procedura di gara.

H) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, inserita sulla piattaforma telematica START, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ai sensi art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii..

Verrà assegnato all'offerta tecnica il punteggio massimo di **80 punti** sulla base delle risultanze delle prove pratiche eseguite presso i nidi d'infanzia scelti dall'Amministrazione Comunale, attestate mediante compilazione di apposito SCHEDA PROVA PRATICA, di cui al Capitolato di gara, per la valutazione di:

- capacità di assorbimento del pannolino
- durata del mantenimento dell'asciutto sul bambino
- assenza di appallottolamento e/o sbriciolamento
- praticità di indosso e d'uso (vestibilità, comfort, ingombro, morbidezza al tatto, dimensioni, sistema di chiusura e fissaggio, tenuta delle bande contenitive)
- esclusione di fenomeni di arrossamento e irritazione della pelle

Si specifica che i nidi prescelti dovranno compilare una scheda per ogni ditta: al fine di tutelare la correttezza della procedura di gara ciascuna ditta sarà contrassegnata con una lettera (A, B, etc.) anziché con la propria denominazione. Nella scheda ciascun nido assegnerà un punteggio per ognuna delle quattro tipologie di prodotto (midi, maxi, junior, extralarge) presentate dalla ditta partecipante. La media aritmetica dei punteggi assegnati per le quattro tipologie costituirà il punteggio finale assegnato alla ditta da ciascun nido.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MASSIMO 80 PUNTI)

La valutazione del progetto sarà effettuata attribuendo un punteggio ai seguenti indicatori:

INDICATORE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Capacità di assorbimento del pannolino indossato	16
2. Durata del mantenimento dell'asciutto del bambino	16
3. Assenza di appallottolamento e/o sbriciolamento	16
4. Praticità di indosso e d'uso (vestibilità, confortevolezza, sistema di chiusura e fissaggio, tenuta bande contenitive, ingombro, dimensioni, morbidezza al tatto)	16
5. Esclusione di fenomeni di arrossamento e irritazione alla pelle	16
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO	80

L'assegnazione del punteggio definitivo per l'offerta tecnica a ogni ditta sarà rappresentato dalla media aritmetica del punteggio finale ottenuto dalla stessa ditta da ognuno dei nidi che hanno svolto la campionatura.

I) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, inserita sulla piattaforma telematica START, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ai sensi art. 48, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., e contenere i seguenti dati ed elementi, ritenuti tutti essenziali ai fini del presente affidamento e contenere:

- 1) l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale che l'operatore economico è disposto a praticare sulla cifra posta a base di gara;
- 2) l'indicazione in cifre ed in lettere del prezzo complessivo per il servizio per ciascun lotto.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale offerto prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica avverrà con le seguenti modalità: il punteggio massimo (20) sarà assegnato all'offerta con il ribasso maggiore; alle altre offerte con ribasso inferiore sarà attribuito un minor punteggio sulla base della seguente formula:

C_i (per $A_1 \leq Asoglia$) = $(0,90 \times A_1 / Asoglia)$

C_i (per $A_1 > Asoglia$) = $\{0,90 + (1 - 0,90) \times [(A_1 - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]\}$

dove:

0,90 = coefficiente fisso

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_1 = ribasso (in %) del concorrente i esimo

Asoglia = media aritmetica dei ribassi (in %) dei concorrenti

Amax = ribasso (in %) maggiore

Si procederà alla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna Ditta ammessa sulla base della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. L'aggiudicazione della fornitura avverrà in favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione della fornitura all'azienda che avrà ottenuto, per l'offerta tecnica, il punteggio più alto. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio tramite piattaforma START.

N.B.: ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **l'offerta presentata sarà vincolante per il concorrente per 180 giorni** dalla data di scadenza per la sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento di tale termine.

J) NORME SULLA PROCEDURA DI GARA

1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SOGLIA DI ANOMALIA. L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto riguarda le eventuali anomalie delle offerte.

Una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante valuterà, sulla base dei criteri di valutazione sopra riportati, l'offerta tecnica mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore per i criteri qualitativi indicati. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio dell'offerta tecnica prima dell'operazione di riparametrazione inferiore a 46/80.

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione utilizzando i risultati delle prove pratiche indicati nelle schede compilate da parte dei nidi prescelti.

La media aritmetica dei punteggi assegnati per le quattro tipologie di pannolini costituirà, come indicato al punto H) OFFERTA TECNICA della Lettera d'invito, il punteggio finale assegnato a ciascuna ditta partecipante da parte della Commissione.

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica avverrà con le seguenti modalità: il punteggio massimo (**20**) sarà assegnato all'offerta con il ribasso maggiore; alle altre offerte con ribasso inferiore sarà attribuito un minor punteggio sulla base della seguente formula:

C_i (per $A_1 \leq Asoglia$) = $(0,90 \times A_1 / Asoglia)$

C_i (per $A_1 > Asoglia$) = $\{0,90 + (1 - 0,90) \times [(A_1 - Asoglia) / (A_{max} - Asoglia)]\}$

dove:

0,90 = coefficiente fisso

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_1 = ribasso (in %) del concorrente i esimo

$Asoglia$ = media aritmetica dei ribassi (in %) dei concorrenti

A_{max} = ribasso (in %) maggiore

2) CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. Le dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ss.mm. Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese tramite le dichiarazioni medesime al cui possesso e' subordinata l'aggiudicazione. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all'ANAC di cui all'art. 80, comma 12 del Codice.

3) ASSICURAZIONI. Per la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.si rinvia all'art. 8 del Capitolato d'appalto.

4) ALTRE DISPOSIZIONI.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. o di recesso dal contratto ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D.Lgs. 6.settembre 2011 n. 159, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. art.110 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.. La gara sarà ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii. di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La proposta di aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge, inclusa l'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

La stipulazione del contratto avverrà di norma entro 6° giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 ss.mm. convertito dalla L.266/02 ss.mm., all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm., e all'assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, di cui al co.4 dell'art.80 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e

ss.mm.ii., che si sostanzino in causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per tutto quanto non specificatamente previsto si fa espresso riferimento al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ed in particolare al D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., al D.P.R. 207/2010 ss.mm. (per le parti ancora vigenti) ed alla L.R.T. 13/07/07, n. 38 ss.mm., per quanto applicabili.

Codesta Impresa potrà presenziare alle operazioni di gara di cui alla presente lettera d'invito che si svolgeranno nel giorno ed ora indicati.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia

(Dr.ssa Rosanna Onilde Pilotti)